



TRIBUNALE DI IMPERIA

Ufficio Presidenza

Il Presidente

dato atto che (in attuazione dell'art. 87 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), l'art. 3 D.M. 29 dicembre 2023, n. 217, aveva previsto un regime transitorio sino al 31 dicembre 2024, in base al quale – in estrema sintesi – nell'ufficio del GIP presso il Tribunale ordinario e nella Procura della Repubblica presso il Tribunale, il deposito da parte dei soggetti abilitati interni (magistrati, segretari e cancellieri) di atti, documenti, richieste e memorie poteva avvenire anche con modalità non telematiche, ad esclusione dei depositi nei procedimenti di archiviazione di cui agli artt. 408, 409, 410, 411 e 415 c.p.p. e di riapertura delle indagini di cui all'art. 414 c.p.p., da eseguire obbligatoriamente tramite APP;

considerato che il D.M. 27 dicembre 2024 n. 206, pubblicato sulla G.U. del 30 dicembre 2024 ed entrato in vigore lo stesso giorno, ha integralmente sostituito l'art. 3 del D.M. n. 217 del 2023, prorogando sino al 31 dicembre 2025 il regime di c.d. “doppio binario” (deposito telematico e cartaceo), fermo restando la obbligatorietà (negli uffici GIP e Procura della Repubblica) del deposito telematico nei procedimenti di archiviazione e riapertura delle indagini;

preso atto, tuttavia, che a decorrere dal 1° gennaio 2025 è stata introdotta l'obbligatorietà del deposito telematico di atti, documenti, richieste e memorie, da parte dei soggetti abilitati interni (art. 1 comma II D.m. 206/24 cit.) nei seguenti casi:

- procedimenti che si trovano nella fase dell'udienza preliminare;
- fase predibattimentale e nel dibattimento di primo grado innanzi al Tribunale ordinario;
- riti alternativi applicazione pena su richiesta delle parti, procedimento per decreto e messa alla prova;

osservato che, invece, sino al 31 marzo 2025, altresì, nei suddetti uffici di primo grado, può avere luogo anche con modalità non telematiche il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni relativi al giudizio abbreviato, al giudizio immediato ed al giudizio direttissimo, rimanendo fermo poi il c.d. “doppio binario”, fino al 31 dicembre 2025, per tutti i procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale (misure cautelari personali e reali) e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio;

evidenziato che si tratta di un provvedimento destinato ad incidere in maniera significativa ed innovativa sulle attività dell'udienza preliminare e del giudizio dibattimentale;

letta la circolare DSGIA del 31 dicembre 2024 avente ad oggetto “Processo penale telematico – Disciplina transitoria – D.M. 217/2023 – D.M. 206/2024 – Indicazioni operative”;

preso atto che il Presidente della Sezione Penale in data 10.01.2025 ha emesso ODS n.1/2025 con il quale nell'evidenziare che, a seguito di ripetute segnalazioni di criticità e di malfunzionamento – da parte dei magistrati del settore penale e della cancelleria -, era stata indetta una riunione (tenutasi in data 08.01.2025) nel corso della quale erano emerse concrete difficoltà attuative delle nuove disposizioni – ad esempio: quella della firma dei verbali di udienza da parte del Giudice, del deposito dei documenti e relative conseguenze, della concreta e completa compilazione del decreto di fissazione udienza preliminare (corredato della richiesta del P.M.), dello stralcio di procedimenti in udienza preliminare in caso di più imputati che chiedono la definizione del processo con riti diversi; dell'inserimento in APP dei fascicoli relativi a procedimenti di competenza della Corte d'Assise; e tanto altro ancora) -, sottolineava, altresì, il permanere di difficoltà ben evidenti a dare completa attuazione alle prescrizioni ministeriali e, ritenendo necessario – al fine di evitare la stasi di alcune attività di udienza o, comunque, preparatorie dello sviluppo di procedimenti penali – prevedere la possibilità procedere **anche** con modalità non telematiche nelle situazioni e nei casi in cui ancora non sia tecnicamente possibile dare ottemperanza

alia disciplina processuale riformata dall'art. 1 d.m. 27.12.2024, n. 206, oppure l'adempimento in forma telematica comunque non riesca, disponeva – dopo aver sentito il Presidente scrivente che condivideva appieno il contenuto di tale ordine di servizio – “..che, pur osservando la previsione secondo la quale a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni deve avere luogo esclusivamente con modalità telematiche - ex art. 111 bis c.p.p. -, i soggetti abilitati interni alla Sezione Penale del Tribunale di Imperia, sino al 31 marzo 2025, possano procedere **anche** con modalità non telematiche nelle situazioni e nei casi in cui a causa di malfunzionamenti e/o lacune strutturali del sistema – ancora, evidentemente da fronteggiare - non sia tecnicamente possibile dare ottemperanza alla disciplina processuale riformata dall'art. 1 D.M. 27.12.2024, n. 206, oppure l'adempimento in forma telematica per qualunque ragione comunque non riesca;

sentito, successivamente, il Presidente della Sezione Penale il quale, nel segnalare ulteriori criticità - quali la mancata sperimentazione pratica delle nuove funzionalità dell'applicativo (aggiornato solo di recente con l'implementazione delle nuove funzionalità), in particolare con riferimento allo svolgimento delle udienze ed alla conseguente redazione dei verbali con l'utilizzo dell'applicativo APP 2.0 (per come già evidenziato dal CSM nel parere 11.12.2024 ed allegata nota tecnica STO (ove, peraltro, si è fatto anche riferimento ad “improvvisi e frequenti crash di sistema oltre che a numerosi fermi programmati”) - , ha anche rappresentato che nel corso dell'esperienza pratica maturata dall'ufficio GIP durante l'anno 2024 in sede di primo utilizzo dell'applicativo (in particolare in sede di udienze di opposizione a richiesta di archiviazione e di emissione dei decreti di archiviazione) sono emerse frequenti difficoltà in caso di utilizzo contestuale tra APP e SICP, che spesso si sono risolte in un allungamento (dovuto esclusivamente a ragioni ‘tecniche’) dei tempi di redazione e/o di deposito dei provvedimenti da parte del giudice, ritardi che (in assenza di un adeguato periodo di sperimentazione) potrebbero dare origine ad ulteriori e più serie criticità nei casi in cui vi siano situazioni di urgenza che non consentano il rinvio dell'udienza o dell'incombente (es. procedimenti con misure cautelari anche detentive in scadenza termini);

dato atto che in data odierna si è tenuta una riunione con il Procuratore della Repubblica, il Presidente della Sezione Penale, i Presidenti ed alcuni rappresentanti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e delle Camere Penali di Imperia nel corso della quale - dopo approfondita discussione -, sono stati evidenziati problemi complessi riguardanti sia la fase procedimentale che la gestione delle udienze, con particolare riferimento alla acquisizione delle produzioni nel sistema informatico anche per la assenza di personale e di dotazioni informatiche adeguate (ad esempio catalogazione inadeguata della lista testi e dei documenti, impossibilità di immediata verifica nel contraddittorio delle parti delle produzioni, impossibilità di immediata esclusione delle produzioni non ammesse);

considerato che ai sensi dell'art. 111 bis c.p.p. il deposito di atti, documenti, richieste e memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche “salvo quanto previsto dall'art. 175 bis c.p.p.” secondo il quale (comma III) nei casi di malfunzionamento dei sistemi informatici ed a decorrere dall'inizio e sino alla fine dello stesso, atti e documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche, fermo quanto disposto dagli articolo 110 comma IV e 111 ter comma III c.p.p.;

ritenuto che, ai sensi del comma IV del citato art. 175 bis c.p.p., tale disposizione si applica altresì nel caso in cui il ‘malfunzionamento’ del sistema non sia certificato ai sensi del comma 1 della norma (ossia dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati del ministero della giustizia, attestato sul portale dei servizi telematici e comunicato dal dirigente dell'ufficio giudiziario ai soggetti interessati) ma sia accertato ed attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, e sia comunicato con modalità tali da assicurare la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati della data e, ove risulti, dell'orario dell'inizio e della fine del malfunzionamento;

ritenuto, altresì, che la sopra descritta inadeguatezza della strumentazione e della preparazione necessarie per il regolare espletamento della funzione giudiziaria debba essere ricondotta alla nozione di ‘malfunzionamento’ del sistema informatico APP 2.0, non essendo al momento possibile, per i magistrati della sezione penale (al di là, per i soli GIP, dei depositi dei provvedimenti nei procedimenti di archiviazione di cui agli artt. 408, 409, 410, 411 e 415 c.p.p. e di riapertura delle indagini di cui all'art. 414 c.p.p., già eseguiti in forma esclusivamente telematica tramite APP) e per le altre parti processuali redigere e depositare atti e documenti con modalità esclusivamente telematiche nei segmenti processuali indicati dal DM 206/2024, se non a costo di un inevitabile e massivo rallentamento dello svolgimento dei processi e dell'attività di udienza;

considerato, pertanto, che - fermo restando, per i GIP, l'utilizzo delle modalità esclusivamente telematiche per i depositi nei procedimenti di archiviazione di cui agli artt. 408, 409, 410, 411 e 415 c.p.p. e di riapertura delle indagini di cui all'art. 414 c.p.p. - si imponga l'adozione del provvedimento (temporaneo) di cui all'art. 175 bis c. IV c.p.p., dovendosi garantire la regolarità formale dei provvedimenti e degli atti processuali ed il regolare svolgimento dei processi e delle udienze per tutte le parti e gli utenti del servizio giustizia in materia penale;

atteso che, allo stato, a seguito dell'entrata in vigore del testo governativo sopra indicato - come già adottato da altri dirigenti di altri uffici giudiziari - sia da privilegiare la soluzione di procedere gradualmente all'implementazione applicativo APP 2.0, ritenendo prudente mantenere il regime del doppio binario (con la possibilità per tutte le parti processuali di adottare e depositare atti in formato nativo/digitale ed atti analogici), al fine di consentire le opportune verifiche in ordine alla corretta profilazione di tutti gli utenti dell'applicativo e alle dotazioni necessarie per procedere all'utilizzo di APP 2.0 anche in sede di udienza e la risoluzione dei relativi problemi tecnici conseguente alle prime fasi di sperimentazione;

ritenuta l'opportunità di indicare il termine del 31 marzo 2025 (data dalla quale verrà estesa l'obbligatorietà del deposito telematico anche per i riti speciali di cui al Libro V Titoli I, III e IV - rito abbreviato, giudizio direttissimo e giudizio immediato -), pur non escludendosi la possibilità di anticipare tale scadenza in caso di una più rapida soluzione delle criticità sopra segnalate;

ritenuta, a tal fine, la necessità di predisporre una attività di monitoraggio e di rendicontazione dello stato di avanzamento della digitalizzazione del settore penale, nei termini ed alle scadenze sotto indicate, a cura del Presidente di Sezione, del MAG.RIF e del responsabile del settore amministrativo -;

P.Q.M.

Dispone che, ferma la disposizione secondo cui *“a decorrere dal 1 gennaio 2025 il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche ai sensi dell'art. 111 bis cp.p.”* - relativamente alle fasi disciplinate dal Libro V Titolo IX (udienza preliminare), Libro VI Titoli II, V e V-bis (applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. c.p.p., decreto penale di condanna e rito della sospensione del procedimento per messa alla prova), nonché quelle relative all'udienza dibattimentale e pre-dibattimentale, sino al 31 marzo 2025 nella sezione penale del Tribunale (dibattimento e ufficio GIP) di Imperia, tutte le parti processuali possano redigere e depositare anche con modalità non telematiche atti, documenti, richieste e memorie nelle situazioni e nei casi in cui ancora non sia tecnicamente possibile dare ottemperanza alla disciplina processuale riformata ex art. 1 D.M. 206/2024 oppure l'adempimento in forma telematica comunque non riesca per ragioni tecniche, fermo quanto disposto dagli articolo 110 comma IV e 111 ter comma III c.p.p.

Manda al Responsabile della Cancelleria Settore Penale ed al Mag.Rif del Tribunale di relazionare, con cadenza mensile, al Presidente della Sezione Penale in ordine allo stato di digitalizzazione del settore penale e della risoluzione delle problematiche sopra evidenziate, o alla sopravvenuta esistenza di condizioni che consentano la revoca del presente provvedimento.

Dispone che il presente provvedimento sia comunicato immediatamente al signor Procuratore della Repubblica, al signor Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati e delle Camere Penali, a tutti i Giudici (togati ed onorari) della Sezione Penale, al Mag. Rif. del settore penale del Tribunale, ed ai Funzionari Responsabili di Area penale nonché, per conoscenza, al Presidente della Corte di Appello di Genova ed al Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia, Direzione Generale per i Servizi Informativi Automatizzati.

Si pubblichi sul sito del Tribunale di Imperia.

Imperia, li 23.01.2025

TRIBUNALE DI IMPERIA
Depositato in Cancelleria
Imperia, 23/01/25
Il Funzionario Giudiziario
(D.ssa Stefania Demichelis)

Per delega del Presidente del Tribunale

Il Presidente della Sezione Penale

Dott. Carlo Alberto Indelicati

